



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- PETRUCCI ALDO Presidente
- MARZANO SERGIO Relatore
- MARTURANO CATALDO Giudice
-
-
-
-

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° [redacted] 07
UDIENZA DEL
26/01/2011 ore 09:00

SENTENZA
N°
518

PRONUNCIATA IL:
26 GEN 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
30 MAR 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted] 07
depositato il 19/12/2007

- avverso ATTRIBUZIONE ESTIMO n° [redacted] 5 CONTR.CATA
contro AGENZIA TERRITORIO U.T.E. TARANTO



Il Segretario

SEGREARIO
Giuseppe PERILLO

proposto dal ricorrente:

[redacted] CRISPIANO TA

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CRISPIANO
74012 CRISPIANO TA

difeso da:
DE NICOLA AVV.ANNAMARIA
VIA ACCLAVIO,24 74100 TARANTO TA

Il sig. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Vito Montanaro, ha proposto ricorso contro l'Agenzia del Territorio di Taranto avverso i provvedimenti di classamento e di attribuzione di rendita catastale relativi all'immobile di sua proprietà sito in Crispiano [redacted] con variazione di destinazione, da "ultimato" a "allo stato grezzo", con decorrenza 28.2.2007, a seguito della sua richiesta di variazione do.c.fa., a sua volta motivata dalla necessità di correggere l'errore a suo tempo commesso dal Tecnico redattore.

Sostiene, il ricorrente, che il Comune di Crispiano, già con nota del 6.2.2007, aveva attestato l'inagibilità dell'immobile di cui si tratta, a seguito di apposita constatazione da parte di un proprio Tecnico e che, quindi, se a tale data lo stato dell'immobile era di inagibilità, a maggior ragione lo stesso lo era negli anni precedenti il 2007. E', pertanto, del tutto erronea ed illegittima la decorrenza della variazione fissata dal Comune al 28.2.2007, dovendosi indubbiamente riconoscere la variazione stessa "ex tunc" (circ. n.11/T dell'Agenzia del Territorio del 26.10.2005 e sentenze della Corte di Cassazione nn. 15862/05 e 21576/04).

Di conseguenza, è erronea e illegittima la rendita catastale attribuita dall'Ufficio sino al 27.2.2007, e non solo per quanto sopra detto, ma anche per l'omessa motivazione degli atti adottati e per il mancato assolvimento di qualsiasi onere di prova.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità o l'annullamento degli atti impugnati relativamente alla rendita dell'immobile sino a tutto il 27.2.2007, con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia del Territorio di Taranto contestando tutto quanto sostenuto dal ricorrente e chiedendo, con vittoria delle spese di lite:

- 1) Preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, mancando qualsiasi atto di variazione da parte dell'Ufficio sulla dichiarazione dello stesso proponente resa ai fini della attribuzione della categoria, classe, e consistenza dell'immobile
- 2) In subordine, il rigetto del ricorso, risultando legittimo il comportamento dell'Ufficio, che ha prodotto la variazione dello stato dell'immobile, da "ultimato" a "allo stato grezzo", dando la stessa decorrenza della presentazione della pratica do.c.fa.

LA COMMISSIONE

Visto il ricorso e la documentazione allegata

Vista la nota difensiva prodotta dall'Agenzia del Territorio di Taranto

Esaminate le ragioni esposte dal ricorrente a supporto del richiesto riconoscimento della illegittimità degli atti impugnati e le controdeduzioni formulate dall'Ufficio

Ritenuto che determinante per la corretta ed equa risoluzione della controversia sia la nota del Comune di Crispiano del 6.2.2007, nota formulata a seguito dell'apposita constatazione, da parte di un proprio Tecnico, dello stato dell'immobile di cui si tratta, ed attestante "lo stato grezzo" e l'inagibilità dello stesso, per cui è di tutta evidenza che, per le annualità oggetto degli accertamenti, indubbiamente precedenti al 2006/2007, la situazione non poteva che essere la stessa.

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso sia sostanzialmente fondato e vada, quindi accolto

Ritenuto, infine, equo che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti


PQM

Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla gli atti impugnati:

Spese compensate.

Taranto, lì 26.1.2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE